

**PROPOSTE DI MODIFICA DELLE PARTI SOCIALI AL NUOVO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE DELEGA 243/04, IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE, CONSEGNATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL 12 SETTEMBRE 2005.**

(19 settembre 2005)

CGIL  
CISL  
UGL  
UIL  
AGCI  
CASARTIGIANI  
CIA  
CIDA  
CLAAI  
CNA  
COLDIRETTI  
CONFAGRICOLTURA  
CONFAPI  
CONFARTIGIANATO  
CONFCOMMERCIO  
CONFCOOPERATIVE  
CONFEDIR  
CONFESERCENTI  
CONFETRA  
CONFINDUSTRIA  
CONFSERVIZI  
COPAGRI  
LEGACOOP

## **Art.1 - Ambito di applicazione e definizioni**

Al **comma 3, lettera b)**, sostituire la formulazione con quella del testo dello schema di decreto legislativo approvato dal C.d.M.

Si chiede, pertanto, che il **comma 3, lett. b) dell'art. 1**, venga così riformulato:

*.... b) "forme pensionistiche complementari individuali": le forme di cui all'articolo 13 che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto ...*

## **Art. 8 - Finanziamento**

Al **comma 2**, per i lavoratori autonomi è opportuno prevedere che le modalità di determinazione della contribuzione siano definite sulla base del reddito di impresa dichiarato ai fini IRPEF, oppure sulla base degli imponibili considerati ai fini contributivi previdenziali obbligatori. Inoltre, si richiama quanto contenuto nel testo della delega sulla necessità di individuare idonee misure, da inserire nella Legge di bilancio dello Stato, per favorire l'adesione alle forme di previdenza complementari dei lavoratori di cui all'art. 2, lettera b).

Al **comma 4**, dopo *"i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro"*, cancellare: *"sia volontari, sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi"*.

Inoltre, deve essere ripristinato il limite di deducibilità espresso in percentuale (12%) del reddito complessivo, consentendone l'utilizzo anche ove sia più elevato rispetto al limite in cifra fissa. Si rammenta, infatti, che la legge delega prevede esplicitamente di ampliare la deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare, tramite la *"fissazione di limiti in valore assoluto e in valore percentuale e l'applicazione di quello più favorevole all'interessato"*.

Si chiede, pertanto, che il **comma 4** venga così riformulato:

*"4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per un importo non superiore al maggiore fra il 12% del reddito complessivo ed euro 5.164,57; ai fini del computo del predetto limite si tiene conto anche delle quote*

*accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato DPR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi."*

Al **comma 7, primo periodo**, dopo la parola "avviene", vanno cancellate le parole: "con scadenza almeno trimestrale" e sostituite con "secondo le modalità fissate dagli accordi o contratti collettivi"

Si chiede, pertanto, che il **comma 7, primo periodo**, venga così riformulato:  
*"7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo le modalità fissate dagli accordi o contratti collettivi"*

Al **comma 7, lettera c), primo periodo**, dopo "obbligatoria" aggiungere la frase: "antecedente alla data del 29 aprile 1993".

Si chiede, pertanto, che il **comma 7, lettera c), primo periodo**, venga così riformulato:  
*"con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente alla data del 29 aprile 1993:"*

Il **comma 8**, nella nuova formulazione dello schema di decreto, prevede che in caso di conferimento tacito del TFR siano attuate linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto.

Al riguardo si fa presente che non in tutti i fondi pensione sono attive gestioni multi - comparto. Laddove i fondi pensione adottano una gestione mono - comparto, questa è solitamente caratterizzata da profili di rischio/rendimento prudenziali. Peraltro, il riferimento alla garanzia della comparabilità del rendimento con il tasso di rivalutazione del TFR appare poco chiaro. Va, pertanto, riconfermata la possibilità degli statuti e dei regolamenti dei fondi pensione di prevedere che l'investimento della contribuzione effettuata tramite conferimento tacito del TFR avvenga verso linee di investimento più prudenziali.

Si chiede, pertanto, che il **comma 8** venga così riformulato:

*"8. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudentiale."*

**Ovvero, in subordine:**

*"8. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudentiale oppure in linee di investimento dirette a conseguire rendimenti mediamente comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto"*

Al **comma 9**, ultimo periodo, dopo le parole *"e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi"*, sostituire "o" con la parola *"anche"* prima di *"aziendali"*

Si chiede, pertanto, che il **comma 9**, venga così riformulato:

*"9. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tal caso comunica al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di destinazione. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ai contratti o accordi collettivi, **anche** aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi."*

Al **comma 10**, primo periodo, cancellare *"fino ad un massimo di sette anni"*

Si chiede, pertanto, che il **comma 10**, venga così riformulato:

*"10. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno tre anni di contribuzione a favore delle forme di previdenza"*

*complementare. E' fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche."*

#### **Art.10 (Misure compensative per le imprese)**

Le parti rilevano l'incompletezza del testo relativamente al decreto per la compensazione dei maggiori oneri per le imprese ed ai contenuti del protocollo d'intesa con l'ABI.

Un'incompletezza che rende impossibile esprimere un giudizio esaustivo che, comunque, verrà dato non appena verranno forniti elementi concreti e dettagliati di valutazione.

In ogni caso le compensazioni devono riguardare effettivamente tutti i datori di lavoro che conferiscono il TFR.

Va, inoltre, garantita la piena contestualità tra la decorrenza delle norme sul conferimento del TFR e la possibilità, per i datori di lavoro, di accedere al beneficio delle compensazioni.

Con riferimento alla deducibilità dal reddito prevista dal **comma 1 dell'art. 10**, il meccanismo previsto nello schema di decreto, ancorando la deducibilità alla produzione di "reddito d'impresa", non è fruibile da datori di lavoro che producano redditi di altra natura. Al contrario la deducibilità prevista dalla norma deve essere fruibile da tutti i datori di lavoro che destinano il TFR dei propri dipendenti alla previdenza complementare.

Per quanto riguarda la costituzione del **fondo di garanzia** per facilitare l'accesso al credito, è necessario che i meccanismi di funzionamento siano già definiti al momento di approvazione del presente decreto legislativo e siano rivolti a tutti i datori di lavoro che, conferendo il TFR alla previdenza complementare, ricorrono al finanziamento sostitutivo.

Ferma restando la funzione di garanzia del costituendo fondo pubblico, si rende opportuno coinvolgere nel meccanismo strutture in grado di assicurare operatività immediata e trasparenza, quali i consorzi di garanzia collettiva "fidi" (o "confidi").

La durata del fondo deve essere fissata per un periodo congruo e, comunque, tenendo conto del ciclo di vita medio del TFR. Gli eventuali criteri di accesso alla garanzia, definiti a priori, devono essere tali da ridurre al minimo il rischio di esclusione.

In ogni caso, il meccanismo di accesso al credito deve basarsi su automatismi legati alla presenza di condizioni minime per l'accesso alla garanzia, escludendo ogni valutazione discrezionale.

Le parti sociali reputano importante che il Governo assicuri la piena compatibilità di tale strumento con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Quanto alla prevista riduzione del costo del lavoro, il decreto legislativo deve contenere riferimenti chiari alle modalità con cui tale riduzione sarà attuata.

Su questo aspetto, le parti sociali reputano essenziale sapere fin d'ora su quali oneri si intenda intervenire e secondo quali meccanismi. Reputano parimenti importante che sia verificata la disponibilità di risorse adeguate. Va comunque assicurata la strutturalità dell'intervento.

## **Art. 11 (Prestazioni)**

Si propone, pur nell'ambito di una necessaria gradualità, l'avvio di una modifica del sistema di agevolazioni fiscali finalizzato a consolidare il regime di imposizione tributaria cosiddetto "E - E - T" (esenzione della contribuzione versata alle forme pensionistiche complementari, esenzione dei rendimenti ottenuti dalle medesime forme in fase di accumulo e tassazione delle prestazioni finali).

Conseguentemente, la disciplina fiscale delle prestazioni dovrà essere armonizzata con il sistema fiscale generale, ripristinando elementi di progressività della tassazione in base al reddito.

Al **comma 4**, dopo le parole *"anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza"*, aggiungere le seguenti: *"E' fatta salva la diversa disciplina stabilita dalle fonti istitutive di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto."*

Si chiede, pertanto, che il **comma 4**, venga così riformulato:

*4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. E' fatta salva la diversa disciplina stabilita dalle fonti istitutive di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto."*

Al **comma 7, primo periodo**, dopo le parole *"Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari"*, e prima delle parole *"possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata"*, cancellare l'inciso: *"ferme restando condizioni di maggior favore fissate dalle singole forme pensionistiche"*

Si chiede, pertanto, che il **comma 7, primo periodo**, venga così riformulato:

*"7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:"*

Dopo il **comma 7, lettera b)**, inserire la **lettera c)**: *"c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento".*

Al **comma 7, ultimo periodo - lettera d)** - dopo le parole *"di cui alle lettere a) e b)"* aggiungere le parole *"e c)"*

Al **comma 8**, è necessario modificare il riferimento al limite massimo del cinquanta per cento della posizione maturata dopo la modifica effettuata che innalza al 75% l'anticipazione per l'acquisto della prima casa o per interventi di ristrutturazione e riqualificazione della stessa.

Si chiede, pertanto, che il **comma 8**, venga così riformulato:

*"8. Le somme percepite a titolo di anticipazione, che complessivamente non possono mai eccedere il 75 per cento della posizione individuale tempo per tempo maturata che inibisce, fino al riassorbimento al di sotto del 75%, la possibilità di qualsiasi ulteriore anticipazione, possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite maggiore fra i 5.164,57 euro e il 12% del reddito complessivo. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato"*

Al **comma 10, ultimo periodo**, dopo le parole *"I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b)"*, e prima delle parole *"non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità."* è necessario aggiungere le parole: *"e c)"*

Si chiede, pertanto, che il **comma 10** venga così riformulato:

*"10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del Regio Decreto Legge 4 ottobre 1935 n. 1827 e dall'articolo 2 del decreto del Presidente*

*della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.”*

#### **Art. 14 - Permanenza nella forma pensionistica complementare. Cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità**

Il **comma 2**, riscrive totalmente le disposizioni previste dal d.lgs. n.124/1993 in materia di riscatto della posizione individuale maturata dal lavoratore aderente alla previdenza complementare.

Al riguardo si fa presente che, in modo particolare per quanto riguarda la situazione di cessazione del rapporto di lavoro, non è accettabile che la possibilità di riscatto, parziale o totale, della posizione individuale sia subordinata alla inoccupazione rispettivamente per un anno e per quattro anni. Questa disposizione contraddice quanto affermato all'art.1 dello schema di decreto -legislativo, dove si afferma che "l'adesione alle forme pensionistiche complementari ...è libera e volontaria". Inoltre, tale formulazione lede anche i diritti dei lavoratori che hanno già aderito ai fondi pensione negoziali, stipulando un contratto sulla base di presupposti nettamente diversi stabiliti dagli statuti dei medesimi fondi.

Irrigidire eccessivamente, rispetto alla disciplina vigente, la possibilità per l'iscritto di uscire dal sistema di previdenza complementare rischia inoltre, soprattutto in questa fase, di rendere l'adesione alle forme complementari meno attrattiva per il lavoratore. Si chiede, pertanto, che venga ripristinata la causale di riscatto prevista dall'art.10 , comma 1, lett. c) del d.lgs. n.124/1993, consentendo al lavoratore, per le situazioni in cui vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare di richiedere il riscatto totale ovvero, in alternativa, il riscatto parziale.

Il **comma 3** dello stesso articolo prevede che, in caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata e in mancanza di eredi ovvero di beneficiari diversi designati dal lavoratore, la posizione pensionistica sia devoluta a finalità sociali.

Tale norma contrasta con lo spirito del d.lgs 124/93 che, nella sua formulazione vigente, stabilisce che la posizione resta acquisita al fondo pensione. E' evidente che occorre distinguere le diverse forme pensionistiche complementari attuate tramite fondi pensione o contratti di assicurazione sulla vita, in relazione al diverso funzionamento di tali strumenti. Pertanto occorrerebbe prevedere:

- il ripristino, limitatamente ai fondi pensione di cui agli artt. 3 e 12, della normativa vigente, prevedendo che in mancanza di **eredi ovvero di destinatari diversi designati dal lavoratore iscritto** la posizione resti acquisita al fondo pensione;
- per le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 13 (contratti di assicurazione sulla vita) , la devoluzione a **finalità sociali di detta posizione pensionistica, in caso di assenza di eredi o di destinatari diversi designati dal lavoratore iscritto, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

Si chiede, pertanto, che il **comma 3, dell'art. 14**, venga così riformulato:

*"3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 13, la posizione viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli artt. 3 e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione"*

Al **comma 6**, ultimo periodo, dopo le parole *"e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite"* sostituire le parole *"dagli accordi collettivi o sindacali aziendali"* con le parole *"dai contratti o accordi collettivi anche aziendali"*

Si chiede, pertanto, che il **comma 6**, venga così riformulato:

*"6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto*

*al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali"*

Il **comma 8** prevede, infine, che gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari previsti dal medesimo art. 14 siano effettuati entro il termine massimo di due mesi dall'esercizio stesso. Tale previsione contrasta con alcune prassi consolidate e con norme contrattuali che prevedono differenti modalità di versamento del datore di lavoro. Pertanto, va previsto un termine massimo più ampio che consenta al fondo l'esatta liquidazione della posizione pensionistica,

Si chiede, pertanto, che il **comma 8**, venga così riformulato:

*"Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di **sei** mesi dall'esercizio stesso".*

#### **Art. 18 (Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari)**

Al **comma 1**, dopo le parole *"Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali"* cancellare *"vigila sulla COVIP"*

Si chiede, pertanto, che il **comma 1**, venga così riformulato:

*"1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare"*